

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

## VERBALE N.42 DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.

- Il Consigliere Gianzi rappresenta che "In data 10 novembre 2009, si è tenuto nell'Aula Avvocati del Consiglio un convegno relativo all'istituto del Gratuito Patrocinio.

In tale occasione è stato affrontato, in particolare dall'Avv. (omissis), il tema del patrocinio a spese dello Stato nei processi penali, come riferito allo scrivente da numerosi partecipanti al convegno.

È fatto notorio che del Patrocinio a spese dello Stato se ne occupa lo scrivente sin dal 2006, essendo incaricato dal Consiglio alla gestione della relativa Commissione.

Orbene, meraviglia che non solo lo scrivente non sia stato invitato al convegno pur essendo la materia evidentemente di competenza dello scrivente, ma che non è stato neppure menzionato il proprio nome nel relativo manifesto quale coordinatore della Commissione.

Tale mancanza è tanto più grave se si considera che sia al Consigliere Cerè, sia all'Avv. (omissis) è ben nota la circostanza che il tema del Patrocinio a spese dello Stato in sede penale è argomento di esclusiva competenza dello scrivente; l'Avv. (omissis), in particolare, è nella Commissione Difese di Ufficio e Patrocinio a spese dello Stato da oltre quattro anni.

Probabilmente l'avvicinarsi delle elezioni, ancora una volta, rende l'apparire più importante della forma, considerato che si è recentemente appreso che il Consigliere Cerè è nella medesima lista elettorale dell'Avv. (omissis), capitanata dal Consigliere Bucci.

Come se ciò non bastasse si rileva, inoltre, che il convegno che doveva protrarsi fino alle ore 14.30, si è prolungato fino alle ore 15.00, rendendo impossibile l'accesso al convegno sul Diritto Societario organizzato, tra gli altri, dallo scrivente.

Alla luce di quanto esposto, voglia il Presidente, considerato il comportamento del Consigliere Cerè, autorizzare la stampa dei manifesti per le prossime date in calendario (circa cinque) aventi ad oggetto il medesimo argomento, previo inserimento del nome dello scrivente quale coordinatore della relativa Commissione."

Il Consiglio dispone l'inserimento nei predetti manifesti del nominativo del Consigliere Gianzi, quale Coordinatore della Commissione.

**Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53**

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Cristina Bertocchini, Luciana Caviglia, Giulio Cimaglia, Adriana Corsi, Pier Francesco Giacinti, Olivia Ortenzi, Dora Perillo, Vincenzo Ricciuto, Silvia Santonoceto, Stefano Sargenti,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, pervenuta in data 5 novembre 2009, accompagnatoria della delibera assunta dallo stesso Consiglio in relazione alla delibera del 21 giugno 2009 dell'Unione delle Camere Penali Italiane con la quale si lamenta che alcuni Consigli dell'Ordine non hanno dato spontanea ed effettiva attuazione a quanto disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia mediante alcune circolari con le quali si disponeva che i competenti Provveditorati Regionali avrebbero impartito a tutte le Direzioni degli Istituti Penitenziari "le necessarie disposizioni affinché all'intervenuta nomina del difensore di fiducia da parte del ristretto sia dato avviso al Consiglio dell'Ordine territoriale che curerà i successivi adempimenti".

Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone per esame e relazione.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Gianni Di Matteo, pervenuta in data 6 novembre 2009, con la quale comunica l'intervenuta modificazione dell'Associazione Professionale "Studio di Consulenza Tributaria Di Matteo" con l'ingresso del Dott. Roberto Di Matteo, iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 5 novembre 2009, accompagnatoria del parere emesso dalla Commissione Consultiva a seguito del quesito posto dal Consiglio sulla possibilità di introdurre per le elezioni del Consiglio il sistema del voto elettronico.

Il Consiglio prende atto del parere favorevole del Consiglio Nazionale Forense e manda all'Assemblea Straordinaria degli avvocati già convocata per il 26 novembre 2009 per la decisione definitiva.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota del Rag. Bruno Carretta, pervenuta in data 11 novembre 2009, con la quale chiede la cancellazione dall'Albo dell'Associazione Professionale "Studio Legale e Commerciale Carretta" per decesso, avvenuto nell'anno 2002, dell'Avv. Paris Carretta.

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota della Camera Penale di Roma, pervenuta in data 9 novembre 2009, con la quale trasmette la delibera dell'Unione Nazionale Camere Penali Italiane relativa allo stato di agitazione dei penalisti italiani e all'astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie Penali per il giorno 27 novembre 2009.

Il Consiglio ne prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito.

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere comunica che il convegno organizzato dalla Commissione Famiglia, dipartimento diritto sostanziale, programmato per il giorno 20 novembre 2009, è stato rinviato alla data del 14 dicembre 2009.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani comunica che, come già riferito, dal 3 al 6 dicembre 2009 si svolgerà a Rimini il Primo Salone della Giustizia: un evento di straordinaria importanza che consentirà di mettere in evidenza i problemi della Giustizia e consentirà un confronto tra tutte le componenti del sistema Giustizia.

Propone ai Consiglieri di partecipare in gran numero e di manifestare la loro disponibilità.

Il Consiglio ritiene la manifestazione di straordinaria importanza e, pertanto, delega il Presidente a comunicare che l'Ordine di Roma aderisce e si riserva di mandare suoi rappresentanti.

- Il Consigliere Fasciotti comunica che il Presidente del Tribunale per i Minori di Roma ha dichiarato la disponibilità sua e dei colleghi tutti a verificare la praticabilità di un progetto informatico perchè sia resa possibile, agli avvocati costituiti in un procedimento presso lo stesso Tribunale, ogni notizia riguardante il movimento relativo ai rispettivi fascicoli attraverso un sistema di accesso controllato tramite password.

Il Presidente del Tribunale per i Minori ha chiesto, inoltre, che il Consiglio indichi un tecnico per collaborare con l'operatore del Tribunale, Sig. Marco Petrilli, per la realizzazione del sistema.

Essendosi dichiarato favorevole all'apertura di una rivendita di valori bollati, ha già predisposto una idonea postazione, limitrofa allo sportello informazioni, e ha chiesto, anche per la realizzazione di tale servizio, collaborazione onde attuarlo nel più breve tempo possibile.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio prende atto, approva e delega il Consigliere Fasciotti per i relativi adempimenti.

- Il Consigliere Barbantini comunica che il 9 novembre c.a., a seguito di richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale Forense, è stata ricevuta dal nostro Consiglio una delegazione di Avvocati di Kabul (Afganistan) in visita a Roma. Detta delegazione era formata dall'Avv. Rohullah Qarizada, Presidente dell'Afganistan Independent Bar Association (A.I.B.A.), dalle Colleghe Zulfia Zalmai, Direttore esecutivo dell'A.I.B.A., Durani Waziri, Avvocato di Kabul e Aziza Adalat Khah, funzionaria del Ministero della Giustizia Afgana, accompagnati dall'Avv. Andrea Carta, rappresentante permanente del Consiglio Nazionale Forense a Bruxelles, dalla Dott.ssa Daniela Di Lorenzo dell'I.P.L.O. (Associazione per la collaborazione Italo-Afgana) e dell'interprete.

La delegazione è stata ricevuta dal Consigliere Barbantini che ha fatto visitare il Palazzo di Giustizia e, quindi, dal Presidente Cassiani che ha rivolto un indirizzo di saluto e di benvenuto.

Nel corso dell'incontro sono intervenuti i Consiglieri Cipollone, che ha fatto omaggio di alcuni suoi libri ed il Consigliere Murra, nonché l'Avv. Lucio Ghia.

Il Presidente Cassiani ha illustrato le funzioni dei Consigli territoriali e quelle del Consiglio Nazionale Forense, sottolineando l'importanza e la necessità dei Consigli locali, che non esistono in Afganistan, soffermandosi sulle problematiche maggiori ed illustrando le questioni relative ai difensori d'ufficio, dai corsi di preparazione all'attuazione pratica.

Il Consigliere Barbantini ha spiegato l'iter delle pratiche per l'ottenimento del patrocinio gratuito a spese dello Stato rispondendo alle domande rivolte dal Presidente Qarizada e soffermandosi anche sul problema delle iscrizioni.

Il Consigliere Murra si è soffermato sul problema dei crediti formativi e, in genere, sulla formazione professionale.

Al termine dell'incontro, il Presidente Cassiani ha fatto omaggio ai Colleghi Afgani della medaglia ricordo del Consiglio ed ha consegnato al Presidente Qarizada un pregevole volume.

La delegazione è, poi, stata ospitata a colazione presso il ristorante Nuova Esperia ed al termine gli ospiti hanno raggiunto la loro sede.

L'incontro è stato molto apprezzato dai Colleghi Afgani che hanno fornito una rappresentazione della loro realtà professionale, assai diversa dalla nostra: basti pensare che, in tutto l'Afganistan, gli Avvocati sono solamente 800 di cui 80 appartenenti al sesso femminile ed hanno ringraziato il Presidente per l'ospitalità e per le tematiche trattate.

Un particolare ringraziamento è stato espresso dal Presidente all'Avv. Carta che ha seguito i Colleghi Afgani durante tutti gli incontri che essi hanno avuto sia al Consiglio Nazionale Forense che al Ministero della Giustizia.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Consigliere Barbantini.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- Vista la nota del 27 luglio 2009 consegnata a mani da parte dell'Avv. (omissis) dello Studio Legale (omissis), con sede in Roma, (omissis), Prot. n. 17182, con la quale veniva richiesto parere con riguardo specifico ai "mezzi d'informazione consentiti" ai sensi di quanto stabilito dal Codice Deontologico Forense, per l'approvazione della forma e del contenuto della brochure illustrativa allegata alla nota inviata ed afferente l'offerta di informativa relativa all'attività professionale svolta dallo Studio Legale (omissis);

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso

- che non è consentito rilasciare pareri preventivi su questioni specifiche nè concedere autorizzazioni di sorta,

ciò premesso

dichiara inammissibile la proposta.

- Il Consigliere Rossi comunica che sabato 7 novembre u.s. ha avuto luogo la prova di eloquenza relativa alla XXXII edizione della Conferenza dei Giovani Avvocati.

All'esito di tutte le prove (scritto, orale, lingua straniera, eloquenza) sono risultati vincitori i Colleghi:

- Dott. Daniela Fagnoli - I Segretario;
- Avv. Achille Borrelli - II Segretario;
- Dott. Francesco Santoro - III Segretario;
- Dott. Francesco Pignatiello - IV Segretario;
- Dott. Mariangela Condello - V Segretario.

Nel rivolgere ai Colleghi le più sentite congratulazioni per il risultato conseguito, il Consigliere Rossi propone al Consiglio di convocare i neo Segretari ad una prossima adunanza per la presentazione di rito.

Il Consiglio si unisce al Consigliere Rossi nelle congratulazioni ai Segretari della XXXII Conferenza dei Giovani Avvocati e delibera di invitarli avanti il Consiglio per l'adunanza del 26 novembre 2009 alle ore 15.00.

### **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative**

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.

- In data 11 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi e-Campus del

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

convegno a titolo gratuito "Il nuovo processo civile: luci ed ombre dopo la Legge 69/2009" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UER - Università Europea di Roma del seminario a titolo gratuito "Consumer protection. Judicial and out-of-court remedies between national law and European law" che si svolgerà in sei giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 5 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Custodi Giudiziari e Patronato Forense del convegno a titolo gratuito "La disciplina della vendita nelle esecuzioni immobiliari. Nullità, inefficacia ed azioni a tutela dell'acquirente" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Custodi Giudiziari e Patronato Forense del convegno a titolo gratuito "La vendita nelle esecuzioni immobiliari. Dall'aggiudicazione alla precisazione del credito" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ANCI Lazio - Studio Santiapichi del convegno a titolo gratuito "Il piano casa della Regione Lazio" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Roma - AIGA - Sezione di Roma - A.N.F. Roma - Camera Civile Roma del convegno a titolo gratuito "La nuova riforma del c.p.c. - processo sommario di cognizione - interpretazione e prassi condivise" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Democrazia nelle regole del seminario "Il condominio negli edifici" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 8 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 3 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti - LUISS Guido Carli del seminario "Corso di perfezionamento sul processo amministrativo - principi generali e processo di primo grado" che si svolgerà in nove giornate, della durata di 27 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 3 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti - LUISS Guido Carli del seminario "Corso di perfezionamento sul processo amministrativo - impugnazioni e discipline particolari" che si svolgerà in nove giornate, della durata di 27 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 3 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti -

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

LUISS Guido Carli del seminario "Corso di perfezionamento sulla giurisdizione del giudice amministrativo" che si svolgerà in nove giornate, della durata di 27 ore complessive.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 10 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Culturale Forense Romana del seminario "Metodologie avanzate di apprendimento rapido nelle discipline giuridiche" che si svolgerà in due giornate, della durata di 14,55 ore complessive.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 6 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'IRPA del convegno "La nuova disciplina dei servizi pubblici locali" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 10 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola dello Sport del CONI - Coccia De Angelis & Associati del convegno "Il procedimento di appello al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business International S.p.A del convegno "Sanzioni ISVAP: regime sanzionatorio, casistica, iter sanzionatorio, orientamenti TAR Lazio" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 10 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Carbonetti & Associati della attività formativa "La nuova regolamentazione delle operazioni con parti correlate" che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 15 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- In data 11 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS della attività formativa "Corso di formazione avvocati INPS - INPDAP" che si svolgerà in due edizioni ognuna di due giornate, della durata di 14 ore ciascuna.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 14 (quattordici) crediti ad edizione per la attività formativa suindicata.

- In data 12 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Forense Emilio Conte del seminario a titolo gratuito "Responsabilità e risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli. Deontologia e previdenza" che si svolgerà in due giornate, della durata di 4 ore ciascuna.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi di cui n.2 (due) deontologici a giornata per il seminario suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

- In data 6 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Forense Emilio Conte del convegno a titolo gratuito "Ricorso per cassazione - riforma fallimentare - mediazione conciliazione - pec - deontologia" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi di cui n.2 (due) deontologici per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 12 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del I.G.O.P. - Istituto Giuridico Opere Pubbliche del convegno a titolo gratuito "Deontologia forense" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, quale Consigliere responsabile della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando", comunica che in data 2 dicembre 2009, in occasione della conclusione del corso intensivo di preparazione degli esami di Avvocato, vi sarà una cerimonia conclusiva dei lavori del biennio della Scuola, alla quale saranno invitati a partecipare il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il Presidente della Corte di Appello di Roma, il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, il Comitato Scientifico, nonchè i Docenti che hanno dato il loro autorevole e prezioso contributo ai lavori della Scuola.

Il Consigliere Tesoriere Ierardi chiede che il Consiglio autorizzi per detto evento la stampa dei manifesti e la pubblicazione sul sito.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Cassiani ricorda che in occasione della Cerimonia per la premiazione degli avvocati che hanno raggiunto 50, 60 e 70 anni di professione e ai Magistrati collocati a riposo nell'anno 2009, un avvocato per ogni categoria di premiati, un magistrato ordinario e un avvocato dello Stato, prendono la parola, pertanto è necessario scegliere i nominativi.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, incarica per gli Avvocati che compiono 50 anni di professione, il Prof. Avv. Emilio Paolo Quaranta, per gli Avvocati che compiono 60 anni di professione, l'Avv. Manfredo Rossi, per gli Avvocati che compiono 70 anni di professione, l'Avv. Enrico Biamonti. Si riserva di indicare i nominativi del Magistrato e dell'Avvocato dello Stato collocati a riposo nell'anno 2009 non appena saranno comunicati i nominativi dai competenti Uffici.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione dei Colleghe impegnati nel processo Cirio e, in particolare, sui rilievi circa il calendario delle udienze e sulle dichiarazioni del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo de Fiore.

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani a contattare il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo de Fiore.

- Il Presidente Cassiani comunica che i Colleghe dell'Ufficio Legale (*omissis*) hanno chiesto un parere sull'obbligo del segreto professionale e sul diritto di chiedere l'intervento del Consiglio

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

in caso di perquisizioni o sequestri. Riferisce che ha delegato il Consigliere Murra, per la sua qualità di coordinatore della Commissione Elenco Speciale, il quale ha redatto un parere che ritiene pregevole ed esaustivo, che integralmente si trascrive:

"Alcuni Avvocati iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo, in quanto appartenenti all'Ufficio legale di un Ente pubblico, con nota del 20 ottobre 2009, si sono rivolti allo scrivente Consiglio dell'Ordine formulando un quesito estremamente interessante, concernente un profilo particolare della loro attività e relativo al contegno deontologico da tenere in conseguenza.

In particolare costoro, rappresentando di entrare in possesso, in occasione dell'attività di consulenza legale, di documenti e informazioni di carattere confidenziale nell'espletamento della funzione di avvocati dell'Ente, chiedono al Consiglio di volersi esprimere in ordine al contemperamento delle opposte esigenze connaturate, da un lato, al dovere di mantenere il riserbo e, dall'altro, all'obbligo di rilasciare eventuali dichiarazioni testimoniali o di dover esibire gli atti e i documenti acquisiti nelle predette occasioni di assistenza legale. Il quesito sottolinea la circostanza che è sovente difficile, se non impossibile, ottenere un formale incarico defensionale in epoca anteriore al momento in cui sorge l'esigenza di fornire la documentazione riservata ovvero di rivelare le notizie apprese nel corso delle sessioni informative: con la conseguenza che, al momento dello svolgimento dell'attività consulenziale, i predetti avvocati risultano sprovvisti di formale copertura data dal conferimento dello 'ius postulandi'.

Ciò premesso, visto il quesito formulato con la nota sopra menzionata, il Consiglio osserva quanto segue.

1. - Innanzitutto occorre precisare, e ciò non deve apparire in questa sede scontato o tautologico, che gli iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo, che sono contemplati dall'art. 3 della Legge professionale forense, sono ad ogni effetto di legge avvocati nel senso pieno del termine, senza alcuna differenziazione rispetto ai colleghi iscritti nell'Albo ordinario, ad eccezione dell'unica limitazione di poter svolgere la propria professione in favore di un solo 'cliente', che altro non è se non l'Amministrazione di appartenenza.

Tale significativo e fondamentale punto di partenza è ribadito, se mai ce ne fosse bisogno, dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale 'i professionisti che pongono la loro attività in modo stabile e continuativo al servizio degli Enti pubblici, partecipano ad un tempo dello status di dipendenti dell'Ente di appartenenza -con i diritti e i doveri che ne derivano, analogamente agli altri impiegati- e di quello di professionisti (sebbene non "liberi") iscritti ad apposito Albo (o, come nel caso degli avvocati all'Elenco speciale ad esso annesso) e pertanto, al pari dei loro colleghi che esercitano la libera professione, sono tenuti al rispetto dei doveri, e alla conseguente assunzione di responsabilità, propri di tutti gli esercenti la professione' (così

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

TAR Lazio, III Sez., 10 novembre 1983 n. 852, in Prev. Soc. 1983, 1808).

La massima della pronuncia sopra menzionata esplicita in modo solare il fatto che gli avvocati-dipendenti partecipano della stessa natura dei loro colleghi liberi professionisti (ad eccezione della circostanza, non minimale ma che ai fini che qui interessano è trascurabile, di avere un solo 'cliente') e che, quindi, a costoro si estende l'intero novero della disciplina professionale di riferimento, in termini di diritti e di doveri.

Quanto ai diritti, è agevole rinvenirli nell'autonomia e nella indipendenza del loro ruolo rispetto alle possibili ingerenze dell'Amministrazione di appartenenza, con particolar riguardo a libertà di giudizio e a strategia di difesa; quanto ai doveri, ci si riferisce a quelli dettati dalla legge professionale forense nonché ai precetti del Codice deontologico forense.

Che tale assunto sia da considerarsi un dato giuridico acquisito, è dimostrato dal tentativo del legislatore, che è attualmente intento a riformare la legge professionale forense, di inserire, nell'art. 21 del progetto di modifica, un apposito comma che specifica che gli avvocati degli Enti pubblici sono sottoposti ad un doppio regime disciplinare, da un lato quello proprio dell'Ente di appartenenza e dall'altro quello dell'Ordine professionale.

2. - Ciò premesso in linea generale, può ora passarsi all'esame dello specifico quesito rivolto con la nota che si riscontra.

Va altresì chiarito, sempre in linea universale, che sul tema del comportamento da assumere da parte di un avvocato, in termini di fedeltà al mandato ricevuto, le norme etiche del Codice deontologico forense da tenere in considerazione sono le seguenti:

a) art. 7. Doveri di fedeltà. Canone I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.

b) Art. 9. Doveri di segretezza e riservatezza. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale, dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

c) Art. 58. La testimonianza dell'avvocato. Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti il mandato ricevuto.

Canone I. L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

Canone II. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.

Va infine rammentato anche l'art. 18 del Codice, disciplinante i rapporti con gli organi di informazione, che prevede che il professionista deve improntare il proprio contegno nei confronti della stampa a criteri di misura e di equilibrio, 'per il generale dovere di discrezione che l'avvocato deve avere con riferimento alle

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

vicende che riguardano i propri assistiti' (cfr. C.N.F. 28 dicembre 2005 n. 233, in Rass. Forense 2007, I, 376).

3. - Premesso ciò che si è esposto poc'anzi, è dunque pacifico che le norme del Codice deontologico forense valgano anche e, forse, soprattutto, per i legali dipendenti di Enti pubblici che risultino essere iscritti all'Elenco speciale. Che vi sia una applicazione per certi versi più rigida delle norme etiche nei confronti degli appartenenti alle Avvocature pubbliche è confermato dalle pronunce rese in sede disciplinare, dove si ribadisce -ad esempio- l'assoluta intollerabilità del contegno dell'avvocato transitato nell'Elenco speciale che continui ad esercitare l'attività libero-professionale prima svolta ed ora preclusagli dal suo status (cfr. C.N.F. 3 maggio 1995 n. 55 e 3 maggio 2005 n. 75).

Il problema specifico sottoposto all'esame del Consiglio è dunque quello legato all'acquisizione di atti, documenti e informazioni lato sensu riservati, la cui conoscenza l'avvocato dell'Ente consegue in occasione di riunioni, conferenze, incontri di tipo professionale, nonché durante procedimenti svolti da varie Autorità (giurisdizionali e non). Può accadere, secondo il quesito, che di tali atti e documenti venga poi chiesta l'esibizione, da parte di talune Autorità, ovvero che i legali siano chiamati a rilasciare dichiarazioni testimoniali sui fatti ai quali abbiano assistito nelle circostanze di cui sopra.

Non c'è alcun dubbio, al riguardo, che -date le premesse da cui si è mossa la presente analisi- i legali degli Enti pubblici iscritti all'Elenco speciale e che abbiano preso parte ad incontri, conferenze, riunioni di lavoro in ragione della veste e nella funzione di 'avvocati' che essi sono chiamati a svolgere, abbiano non solo il diritto ma soprattutto il dovere professionale di non fare rivelazioni in ordine alle notizie acquisite e di fornire copia dei documenti qualificati espressamente, ovvero ritenuti, riservati. È ovvio che tale divieto di esibizione e di rivelazione vale nei riguardi di coloro che non possono essere considerati 'il proprio assistito' e, dunque, di soggetti estranei all'Ente di appartenenza.

Invero rivelare una notizia che riguarda la posizione del proprio cliente, ovvero produrre un documento da costui consegnato, può senz'altro integrare gli estremi del comportamento infedele, contrario agli interessi dell'assistito e, dunque, in palese violazione del ricordato art. 7 del Codice deontologico.

Il non rivelare, poi, notizie acquisite nel corso dell'espletamento del mandato (svolto sia in sede giudiziale sia in sede di mera consulenza stragiudiziale) è contegno imposto espressamente dall'art. 9, integrante il dovere di riservatezza e di segretezza.

Quanto alla testimonianza, in sede giudiziale, da parte dell'avvocato, i principi generali in materia considerano il legale, in quanto custode di un segreto professionale, legittimato all'astensione, senza che ciò possa procurargli un pregiudizio personale. È stato a tal proposito autorevolmente osservato che la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce una eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale (così Corte Cost. 8 aprile 1997 n. 87): in tal guisa il legislatore ha operato un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. A ciò si aggiunga che la protezione del segreto professionale vale non soltanto per gli avvocati (siano essi iscritti o meno nell'Albo ordinario o nell'Elenco speciale) ma finanche per i praticanti, che sono chiamati ad adempiere agli obblighi del tirocinio forense presso il professionista scelto (in termini, Corte Cost. n. 87 del 1997, cit.).

E, dunque, la risposta alla domanda sottoposta allo scrivente Consiglio non può che essere univoca: anche l'avvocato iscritto nell'Elenco speciale è tenuto ad osservare i doveri di segretezza e di riservatezza, evitando accuratamente di rivelare a terzi notizie ottenute in qualità di avvocato, ovvero di esibire documenti ottenuti nella medesima veste.

L'unica eccezione a tale principio la si può rinvenire nel caso in cui il legale abbia attinto le notizie e acquisito i documenti non in funzione del ruolo ricoperto ma, incidentalmente, ovvero nell'espletamento di altra e diversa mansione. Tuttavia, va considerato che tale remota possibilità stride con la peculiarità dello status di avvocato pubblico (il quale è tenuto a non assumere ruoli gestionali o amministrativi all'interno dell'Ente, pena la sua cancellazione dall'Albo!).

Infine, un cenno al problema della testimonianza da rendere in giudizio, che per gli avvocati liberi professionisti è rimessa ad una previa valutazione di opportunità dello stesso legale, con l'unica condizione che, una volta sciolto il dubbio in senso affermativo, il legale è costretto a rinunciare al mandato senza possibilità di poterlo riassumere in seguito: ebbene, che la disciplina qui sia più severa per l'avvocato pubblico è dimostrato dal fatto che costui non può, tecnicamente, 'rinunciare' al mandato, sia perchè essendo dipendente dell'Ente tale facoltà non è ammessa sia perchè, comunque, egli incorrerebbe per ciò solo in responsabilità disciplinare di tipo 'interno' (amministrativa).

4. - Il quesito cui si risponde evidenzia infine un profilo del problema, apparentemente di dettaglio, consistente nel fatto che l'acquisizione dei documenti o delle informazioni confidenziali avviene sovente, da parte dei legali dell'Ente, prima del conferimento di un formale mandato ad litem. E questo sembrerebbe poter essere di ostacolo all'allegazione della sussistenza del segreto professionale opponibile ai terzi.

A questo proposito si osserva quanto segue. Vero è che sia l'art. 58 che l'art. 9 del Codice deontologico, sopra richiamati, fanno riferimento, rispettivamente, ad un mandato 'ricevuto' ovvero ad un mandato 'in dipendenza' del quale si è agito. Tuttavia, questo inciso vale per coloro i quali, liberi professionisti, talvolta intervengono in circostanze nelle quali la persona fisica o

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

giuridica della quale hanno avuto informazioni od atti ancora non li ha formalmente officiati della rappresentanza o della tutela.

Tale situazione, in realtà, non si verifica affatto con riguardo agli avvocati degli enti pubblici i quali, per rappresentare la propria Amministrazione (del cui ufficio legale fanno parte), non hanno bisogno di alcun mandato a meno che non si tratti di difesa di tipo 'giudiziale'. Si vuol dire, in altri termini, che l'appartenenza funzionale all'Ente, da parte dell'avvocato, quale componente dell'Ufficio legale ed iscritto all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati dell'Ordine territorialmente competente, non necessita del conferimento di un apposito mandato per poter partecipare a riunioni, incontri, conferenze di rango professionale, essendo pacifico che la presenza del legale in detti consessi avviene unicamente in quanto costui è 'l'avvocato dell'ente'. Si vuol dire, in parole povere, che l'esclusività della prestazione professionale, che vincola il legale interno, il quale non è, come detto, un 'libero professionista', è elemento che comporta automaticamente, ex se, la sua legittimazione come 'avvocato' in seno a riunioni (od anche in occasione del mero studio di fascicoli) che si svolgono per conto dell'Ente di appartenenza: da ciò consegue che per poter opporre il segreto professionale ed il proprio dovere di riservatezza, in questi casi, non necessita il conferimento di alcun previo specifico mandato, come invece accade nel caso in cui, della questione, l'Ente decida di officiare un libero professionista.

Naturalmente ove l'Autorità giudiziaria dovesse disporre una perquisizione presso un Ufficio legale di un Ente pubblico troverà senz'altro applicazione l'art. 103 comma 3 del Codice di procedura penale a mente del quale vi deve essere, a pena di nullità, il previo avviso al Consiglio dell'Ordine forense del luogo perché il Presidente o un Consigliere dallo stesso delegato possa assistere alle operazioni. Ciò in quanto, come sopra detto, l'Ufficio legale di un Ente pubblico non può essere considerato un luogo diverso dallo studio di un libero professionista forense iscritto nell'Albo ordinario.

Nei sensi suestesi è il richiesto parere."

Il Consiglio approva e condivide.

- I Consiglieri Di Tosto e Vaglio riferiscono che dal 16 novembre 2009 sarà attivato dall'Ufficio Copie Sentenze del Giudice di Pace di Roma il servizio di richiesta copie via email all'indirizzo di posta elettronica [richiestacopie.gdp.roma@giustizia.it](mailto: richiestacopie.gdp.roma@giustizia.it).

Le richieste dovranno essere effettuate esclusivamente tramite la PEC assegnata dall'Ordine a ciascun iscritto e tramite apposito modello predisposto, che si allega alla presente comunicazione e che dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ordine.

Il servizio dovrebbe contribuire a snellire di gran lunga i tempi di attesa agli sportelli di detto ufficio.

Il Consiglio ne prende atto e dispone di dare idonea comunicazione agli iscritti della possibilità di richiedere via

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

email le copie delle sentenze emesse dal Giudice di Pace all'indirizzo di posta elettronica [richiestacopie.gdp.roma@giustizia.it](mailto: richiestacopie.gdp.roma@giustizia.it) e che il modello di richiesta delle sentenze via email sia pubblicato sul sito dell'Ordine.

- Il Consigliere Vaglio informa il Consiglio che, come già comunicato nell'adunanza del 5 novembre 2009, il Dott. Cottone, Responsabile della Commissione per il Processo Civile Telematico Esecuzioni e Procedure concorsuali, ha annunciato l'avvio della effettiva sperimentazione del PCT Esecuzioni già dal 16 novembre 2009.

Il Consigliere Vaglio ha partecipato personalmente alla riunione del 4 novembre 2009, nella quale il Dott. Cottone ha anche sollecitato la partecipazione alla sperimentazione di un numero più elevato di Avvocati. Pertanto, ha provveduto a convocare per il corso di formazione che si è svolto in data 6 novembre presso il Centro Studi Via Valadier n. 42, ed al quale ha preso parte egli stesso, i Colleghi Francesca Crivellari, Gabriele Nuzzaci e Cecilia Uva, i quali hanno partecipato al corso acquisendo la qualità di sperimentatori.

Tenuto conto dell'esigenza di incrementare il numero degli sperimentatori, sono stati invitati a partecipare al prossimo corso del 13 novembre 2009 i seguenti Avvocati: Bellomo Giovanni, Bombelli Carlo, Caprino Gaetano, De Benedetti Livia, Di Meo Stefano, Famiani Salvatore, Macrì Rosanna, Quaglietta Raffaele, Righi Gian Luca, Rosa Paolo, Scognamiglio Lucia, Tartaglia Roberto, Tropea Sergio, Martignetti Maria, Carsillo Teodoro.

Il Consiglio ne prende atto e formula il proprio augurio di buon lavoro agli sperimentatori.

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica al Consiglio che è necessario indire nuove gare d'appalto per la "fornitura di materiale di cancelleria" e per la "pulizia locali" invitando ditte specializzate nei rispettivi settori.

Il Consigliere Tesoriere Ierardi informa che, all'esito, comunicherà al Consiglio i risultati per le opportune delibere.

Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica, inoltre, che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 10 dicembre 2009 alle ore 13.00.

Il Consiglio approva e delibera di indire entrambe le gare.

- I Consiglieri Nesta e Murra rilevano che molti Colleghi hanno avanzato doglianze in merito alle problematiche concernenti il collegamento con il sito web [giustizia amministrativa.it](http://giustizia.amministrativa.it) con particolare riferimento all'accesso riservato, il cui funzionamento è in progressivo peggioramento da 3-4 mesi.

Ciò determina una situazione insostenibile per i Colleghi amministrativisti, i quali, anche in conseguenza della chiusura dell'uffi-cio relazioni con il pubblico del TAR del Lazio, sono



## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

posti nell'impossibilità di acquisire indispensabili informazioni in merito ai procedimenti nei quali esercitano l'attività difensiva.

Il Consiglio, preso atto, delibera di invitare formalmente gli organi preposti ad ovviare immediatamente agli inconvenienti lamentati, che determinano rilevante pregiudizio ai Collegi nell'espletamento dell'attività difensiva. Si comunichi al Consiglio di Stato e al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

- I Consiglieri Fasciotti e Ierardi riferiscono che, a seguito dell'incontro del 3 novembre scorso presso la Presidenza della Corte di Appello di Roma con il Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce, il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, per esso il Presidente Mauro Lambertucci, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Marino, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Dott. De Angelis, è pervenuto allo scrivente e al Consigliere Tesoriere Ierardi -dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo de Fiore- il nuovo progetto di "Convenzione concernente il tirocinio dei praticanti avvocati presso gli Uffici Giudiziari della Capitale" che risulta essere più completo di quello prospettato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e che, quindi, come tale va approvato.

Il Consiglio ne prende atto e autorizza il Presidente Cassiani alla sottoscrizione del testo presentato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo de Fiore.